



Trento, 9 settembre 2015

OGGETTO: modifiche al Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali.

Seduta di data: 9 settembre 2015

Progressivo: 80/2015

Punto odg: 1

Votazione: ore 15.33

Presenti: 27

- **Votanti:** 27
 - ✓ **Favorevoli:** 26
 - ✓ **Contrari:** 0
 - ✓ **Astenuti:** 1 (Fabrizio Inama)
- **Non votanti:** 0

Assenti: 3 (Adalberto Mosaner, Alessandro Betta, Gian Luca Frizzi)

Dichiarazioni a verbale:

- nessuna
- vedi allegato

Note: Il Presidente, dando risposta ad alcune domande pervenute, anticipa la volontà di proporre ai competenti organi del Consorzio di ridurre il CdA della società a 5 componenti, al fine di ottenere una riduzione complessiva di spesa per il funzionamento degli organismi rappresentativi dei Comuni, assorbendo totalmente il presunto maggior onere determinato dall'innalzamento dei componenti la Giunta (ai quali non compete alcuna indennità), dagli attuali (max 12) a 13.

Ad ore 15.26 abbandona l'aula il Consigliere Alessandro Betta (rientra ore 15.34) e ad ore 15.32 il Consigliere Adalberto Mosaner (rientra ore 15.38).

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott. Marco Riccadonna





Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Testo in vigore dal 09.09.2015

(approvato nella seduta di Consiglio delle autonomie locali del 09.09.2015)

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1. – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2. - STEMMA E DISINTIVO	4
ART. 3. - SEDE	4
ART. 4. – ENTRATA IN VIGORE E INTEPRETAZIONI	5
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE	5
ART. 5. - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI (CONSORZIO)	5
ART. 6. - ALTRI ENTI.....	6
TITOLO III – FUNZIONAMENTO	6
CAPO I – RINNOVO DEL CONSIGLIO E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI CESSATI	6
ART. 7. - RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI.....	6
ART. 8. - SEDUTA DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	7
ART. 9. - DIMISSIONI	8
ART. 10. - DECADENZA.....	8
ART. 11. – EFFETTO DELLE DIMISSIONI E DELLA DECADENZA	8
CAPO II - LE SEDUTE	9
ART. 12. - CONVOCAZIONE	9
ART. 13. - SEDUTE	9
ART. 14. - GESTIONE DEGLI INTERVENTI	10
ART. 15. – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO	10
ART. 16. - QUORUM COSTITUTIVO E QUORUM DELIBERATIVO	10
ART. 17. - OBBLIGO DI ASTENSIONE	11
CAPO III – VOTAZIONE E VERBALIZZAZIONE	11
ART. 18. – SISTEMI DI VOTAZIONE.....	11
ART. 18 bis – VOTAZIONE CON APPARECCHIATURA ELETTRONICA.....	12
ART. 18 ter – VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO	12
ART. 19 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE	12
ART. 20 – VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO	13
ART. 21. - VERBALIZZAZIONE	13
TITOLO IV – ORGANI	13
CAPO I - IL PRESIDENTE	13
ART. 22. - FUNZIONI	13
ART. 23. - ELEZIONE	14
ART. 24. - DIMISSIONI E DECADENZA.....	15
CAPO II - IL VICEPRESIDENTE	15
ART. 25. - FUNZIONI	15
ART. 26. - ELEZIONE	15
CAPO III - LA GIUNTA	16
ART. 27. - FUNZIONI.....	16
ART. 28. – ELEZIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI	16
ART. 29. - COMPOSIZIONE	16
ART. 30. - ASSESSORI	17
CAPO IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI	18
ART. 31. - ISTITUZIONE.....	18
ART. 32. - ELEZIONE	18
ART. 33. - COORDINATORE.....	18

CAPO V - IL CONSIGLIERE	18
ART. 34. - DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE.....	18
ART. 35. - DIRITTO DI INIZIATIVA.....	19
ART. 36. - PRESENTAZIONE DI PROPOSTE ED EMENDAMENTI.....	19
ART. 37. - INTERROGAZIONI.....	19
ART. 38. - INTERPELLANZE.....	20
ART. 39. - MOZIONI.....	20
ART. 40. - ORDINI DEL GIORNO.....	20
ART. 41. - PROPOSTE DI RISOLUZIONE.....	20
TITOLO V – GETTONI E RIMBORSI PER TRASFERTE	21
ART. 42. - DEFINIZIONI.....	21
ART. 43. - AUTORIZZAZIONI A COMPIERE TRASFERTE.....	21
ART. 44. - SPESE RIMBORSABILI.....	21
ART. 45. - DURATA DELLA TRASFERTA.....	22
ART. 46. - MEZZI DI TRASPORTO PREVISTI.....	22
ART. 47. - PERNOTTAMENTO.....	22
ART. 48. - PASTI.....	22
ART. 49. - COMPITI DEGLI UFFICI.....	23
ART. 50. - MODALITA' DI RIMBORSO DELLE SPESE.....	23
ART. 51. - MODALITA' DI DISDETTA.....	24
ART. 52. - MULTE E SANZIONI.....	24
ART. 53. - ASSICURAZIONI.....	24
ART. 54. - GETTONI DI PRESENZA.....	25
TITOLO VI - PARTECIPAZIONE	25
ART. 55. - CONSULTAZIONE CON GLI ENTI LOCALI.....	25
ART. 56. - PUBBLICITA' E TRASPARENZA.....	26

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio delle autonomie locali disciplina:

- a) l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, nonché le modalità di utilizzo del personale e delle strutture messe a disposizione dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, dal Consiglio provinciale, dalla Giunta provinciale, dai comuni e dai rispettivi enti funzionali attraverso apposite convenzioni, che disciplinano anche le modalità di finanziamento delle relative spese;
- b) le modalità di svolgimento delle sedute, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali;
- c) le modalità e i casi nei quali possono essere attribuite funzioni deliberative, in luogo del Consiglio delle autonomie locali, a una giunta istituita in seno al consiglio, nonché funzioni consultive a commissioni speciali o permanenti;
- d) la gestione delle entrate e delle spese nonché le altre regole di contabilità, compreso l'affidamento della gestione della contabilità ad uno dei soggetti di cui all'art. 6 comma 9 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, che vi provvede secondo le proprie regole di contabilità con separata evidenza;
- e) le modalità di circolazione degli atti e di espressione delle posizioni tra i componenti il consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumenti informatici volti ad assicurare la tempestiva trasmissione delle informazioni.

ART. 2. - STEMMA E DISINTIVO

1. Lo stemma del Consiglio è costituito dalla figura e dalla scritta riprodotti nell'allegato A.
2. Il Presidente è autorizzato a fregiarsi di un distintivo di riconoscimento la cui forgia e le cui dimensioni sono determinati dal Consiglio (vedi deliberazione n. 27/2011 dd. 13.04.2011).

ART. 3. - SEDE

1. La sede istituzionale del Consiglio è presso il Consiglio provinciale.
2. La sede per le riunioni del Consiglio, ove resa disponibile dal Consorzio, è individuata a Trento, in Via Torre Verde, 23.

3. Le sedute del Consiglio possono essere convocate anche in sedi diverse da quella prevista al comma 2, purché nell'ambito del territorio provinciale. Sedute al di fuori del territorio provinciale possono essere organizzate solo previa specifica deliberazione del Consiglio.

ART. 4. – ENTRATA IN VIGORE E INTEPRETAZIONI

1. Il presente regolamento, a partire dal primo rinnovo del Consiglio delle autonomie locali successivo al turno elettorale generale per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali della Provincia del 10 maggio 2015, sostituisce tutte le disposizioni regolamentari approvate dal Consiglio delle autonomie locali e relative al proprio funzionamento. Le disposizioni di cui all'art. 54 comma 2 entrano in vigore a decorrere dal 10 maggio 2015.
2. Il Consiglio delle autonomie locali, a maggioranza dei componenti assegnati, può fornire interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente regolamento.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

ART. 5. - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI (CONSORZIO)

1. In caso sussista accettazione delle condizioni di cui al presente articolo da parte del Consorzio, i rapporti tra questa società e il Consiglio delle autonomie locali sono disciplinati dai commi successivi e dall'eventuale convenzione stipulata tra i due soggetti.
2. Il Consiglio delle autonomie locali si avvale, per il proprio funzionamento, del personale, delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione, a titolo gratuito, dal Consorzio, che si rivale, per la copertura delle relative spese, sui finanziamenti ad esso assegnati ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7.
3. Il Consorzio è incaricato di incassare le entrate ed è autorizzato ad effettuare le spese necessarie per il funzionamento del Consiglio. Tali spese comprendono le spese obbligatorie (pagamento gettoni di presenza, rimborsi spese di trasferta e spese assicurative, ove previste), nonché eventuali ulteriori spese previste nell'ambito di un budget approvato dal Consiglio, soggette a rendicontazione. Resta salva la facoltà del Consorzio di sostenere nell'interesse proprio ogni altra spesa connessa all'attività del Consiglio. Le spese sostenute dal Consorzio trovano unica copertura nei fondi di cui all'articolo 13 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7.
4. La gestione della contabilità del Consiglio è attribuita al Consorzio che vi provvede secondo le proprie regole di contabilità, dandone separata evidenza.
5. Il Consorzio cura la tenuta del sito internet del Consiglio e assicura la relativa rispondenza alla normativa vigente, con particolare riguardo a quella in materia di trasparenza.

ART. 6. - ALTRI ENTI

1. Il Consiglio delle autonomie locali può avvalersi, per il proprio funzionamento, del personale, delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione dal Consiglio provinciale, dalla Giunta provinciale, dai Comuni e dai rispettivi enti funzionali.
2. In assenza di specifiche convenzioni che regolino i rapporti tra il Consiglio delle autonomie locali e gli Enti di cui al comma 1, le risorse eventualmente rese disponibili da questi ultimi si intendono messe a disposizione a titolo gratuito.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO

CAPO I – RINNOVO DEL CONSIGLIO E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI CESSATI

ART. 7. - RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

1. Le assemblee per le designazioni dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e g) dell'articolo 2 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 operano sulla base delle regole sotto riportate:
 - a) sono convocate dal Presidente del consorzio entro novanta giorni dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia;
 - b) nell'assemblea e per il collegio di riferimento possono partecipare al voto ed essere designati quali componenti del Consiglio delle autonomie locali, solo i sindaci e i Presidenti in carica nel giorno della votazione;
 - c) sono presiedute dal componente più anziano d'età presente al momento di apertura della seduta; ai lavori dell'assemblea ha diritto a partecipare, con diritto di parola, il Presidente del Consorzio;
 - d) il Presidente dell'assemblea nomina tra i presenti due scrutatori, che sottoscrivono, assieme a lui e al segretario verbalizzante, il verbale della seduta, tempestivamente comunicato al Presidente del Consorzio;
 - e) la designazione della rappresentanza dell'Assemblea di riferimento è approvata, in diverse votazioni, dalla maggioranza assoluta dei rispettivi componenti (la designazione della rappresentanza di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali è approvata a maggioranza dei Presidenti presenti); ciascun componente dell'assemblea esprime un voto, in forma palese e per alzata di mano; il Presidente del Consorzio, in sede di convocazione, propone all'Assemblea di riferimento di approvare, quale regola per la designazione dell'unico rappresentante, la seguente *"Dal momento di apertura della seduta e sino alla votazione relativa alla designazione, ciascun componente l'Assemblea può presentare la propria o l'altrui candidatura, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso in cui le candidature presentate siano superiori al numero dei candidati da eleggere il Presidente invita i componenti dell'Assemblea ad esprimere, su*

scheda segreta, le proprie preferenze in merito ai candidati proposti. Ciascun componente l'Assemblea può esprimere un numero di preferenze pari od inferiore al numero dei candidati da designare. I candidati cui risultano attribuite più preferenze (in caso di parità sono preferiti i candidati più giovani d'età) sono i soggetti proposti all'Assemblea per le designazioni. La proposta di votazione è effettuata dal Presidente, tenuto conto dell'ordine alfabetico dei cognomi dei candidati di cui al periodo precedente.", oppure, nel caso di più rappresentanti, la seguente "Nella discussione del punto all'ordine del giorno titolato "presentazione delle candidature", ciascun componente l'assemblea può presentare la propria o l'altrui candidatura, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso in cui le candidature presentate siano superiori a due, il Presidente invita i componenti dell'assemblea ad esprimere, su scheda segreta, le proprie preferenze in merito ai candidati proposti. Le schede sono predisposte dal segretario e vidimate dal Presidente. Ciascun componente l'assemblea può esprimere un numero di preferenze pari a due. I voti contenuti in schede dai quali non sia desumibile la volontà dell'elettore sono considerati nulli. I due candidati cui risultano attribuite più preferenze (in caso di parità sono preferiti i candidati più giovani d'età) sono i soggetti proposti all'assemblea per le designazioni. Le proposte di votazione sono effettuate dal Presidente, in due distinti punti dell'ordine del giorno, tenuto conto dell'ordine alfabetico dei cognomi dei candidati individuati"; nel caso del rappresentante del collegio dei Comuni delle minoranze germanofone il Presidente propone modalità alternative;

- f) se entro la scadenza dei termini previsti dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 un'assemblea non ha comunicato la designazione del proprio rappresentante, è temporaneamente nominato all'interno del Consiglio delle autonomie locali il componente dell'assemblea di riferimento più giovane in ordine d'età avente i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- g) il Presidente del Consorzio, con decreto da pubblicare a fini costitutivi nel Bollettino ufficiale della Regione, provvede alla nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, in funzione di ciascuno dei titoli legittimanti posseduti;
- h) ciascuna assemblea, con le modalità stabilite dall'art. 3 comma 5 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali, può sostituire in ogni momento il proprio rappresentante. Il Presidente del Consorzio è tenuto a convocare, entro trenta giorni dalla richiesta, l'assemblea interessata, qualora lo richieda la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Se l'assemblea non procede per qualsiasi causa alla nuova designazione, si intende confermato per il collegio il rappresentante già in carica.

ART. 8. - SEDUTA DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

1. Il Presidente del Consorzio, entro venti giorni dalla data di nomina dei componenti, convoca la seduta

d'insediamento del Consiglio delle autonomie locali e la presiede sino all'elezione del Presidente.

2. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta, salvo che ritenga di rinviare motivatamente l'elezione di uno o più di questi organi alla seduta successiva.

ART. 9. - DIMISSIONI

1. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e g) della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, durante il mandato, può presentare le proprie dimissioni. Esse sono acquisite a protocollo dell'Ente al momento della presentazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Con le modalità di cui al comma 1 le dimissioni possono essere presentate, in relazione alle cariche ricoperte, anche da Assessori, Coordinatori di Commissioni e Commissari.

ART. 10. - DECADENZA

1. Se durante il mandato un componente nominato nel Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e g) della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 cessa dalla carica di sindaco o Presidente di Comunità, esso decade dalla carica di componente del Consiglio delle autonomie locali. Le procedure per la sua sostituzione, valida per la durata residua del quinquennio, sono avviate entro trenta giorni dalla comunicazione della decadenza, secondo quanto previsto per la designazione originaria. Il presente comma si interpreta nel senso che i componenti diversi da quelli di diritto che hanno completato il mandato, rimangono in carica fino alla designazione dei nuovi rappresentanti.
2. Nel caso di cessazione dei componenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), subentrano temporaneamente nel consiglio i soggetti che ne svolgono le funzioni, escluso il commissario straordinario.
3. Nel caso in cui un componente del Consiglio delle autonomie locali sia confermato nella carica presso l'Ente di appartenenza, senza soluzione di continuità, esso non decade dalla carica di componente del Consiglio delle autonomie locali.
4. A seguito dell'identificazione dei soggetti sostituiti, il Presidente del Consorzio, con decreto da pubblicare a fini costitutivi nel Bollettino ufficiale della Regione, provvede alla nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie locali, in funzione di ciascuno dei titoli legittimanti posseduti.

ART. 11. – EFFETTO DELLE DIMISSIONI E DELLA DECADENZA

1. La perdita della carica di Consigliere comporta la decadenza dalle altre cariche ricoperte in seno al Consiglio delle autonomie locali; tale soggetto è conseguentemente, di norma, sostituito ove designato in

Enti, comitati, commissioni e organismi comunque denominati, ove lo stesso sia là stato designato o nominato in rappresentanza del Consiglio.

CAPO II - LE SEDUTE

ART. 12. - CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta e le Commissioni sono convocati dal Presidente, di norma, oltre tre giorni liberi decorrenti dalla data di spedizione dell'avviso di convocazione.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, è inviato ai componenti dell'organismo tramite fax e/o e-mail presso la sede legale dell'ente locale di appartenenza, ovvero agli indirizzi eventualmente segnalati. Esso è altresì trasmesso, tramite fax e/o e-mail, a tutti i Comuni, al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio provinciale ed è pubblicato all'albo informatico.
3. L'avviso di convocazione deve riportare, di norma, i termini di inizio e di fine della seduta; decorso il termine finale eventualmente previsto nell'avviso di convocazione, il Presidente, dopo aver concluso la trattazione del punto in discussione, dichiara chiusa la seduta e rinvia la trattazione dei punti non discussi.
4. Non possono essere assunte deliberazioni riguardo ad argomenti non previsti nell'ordine del giorno.
5. Unitamente all'avviso di convocazione deve essere spedita la documentazione di supporto alla discussione. In caso la documentazione non sia disponibile al momento di spedizione dell'avviso o quella discussa sia difforme da quella recapitata ai Consiglieri, è facoltà di ciascun componente l'organismo di chiedere di sospendere la discussione del punto all'ordine del giorno e di rinviarla a successiva seduta.
6. Il Presidente dispone la convocazione di Consiglio, della Giunta e delle Commissioni, su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'organismo di riferimento, entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

ART. 13. - SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio e della Giunta, ove questa esercita le funzioni deliberative rimesse dalla normativa vigente al Consiglio, sono pubbliche.
2. Il Presidente può decidere se ammettere a partecipare ai lavori del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni, soggetti terzi che ne facciano richiesta e comunque invitare soggetti terzi la cui partecipazione sia utile per un più efficiente svolgimento dell'attività. I soggetti di cui al periodo precedente hanno diritto di parola nei limiti e con le modalità assentite dal Presidente.
3. Alle sedute del Consiglio delle autonomie locali e della Giunta, ove questa esercita le funzioni deliberative rimesse dalla normativa vigente al Consiglio hanno:
 - a) facoltà e, ove richiesti, l'obbligo di partecipare senza diritto di voto il Presidente della Provincia e i componenti la Giunta provinciale;

- b) facoltà di partecipare senza diritto di voto i Consiglieri provinciali, ove gli organismi discutano di atti da sottoporre all'esame del Consiglio provinciale. Gli stessi hanno diritto di visionare gli atti che saranno sottoposti all'approvazione degli organismi rivolgendo istanza d'accesso al mittente della richiesta di parere; i Consiglieri provinciali hanno diritto di intervento, nel limite di 10 minuti, per ogni punto posto all'ordine del giorno che risponda ai requisiti di cui al presente articolo. Il Presidente può consentire una deroga al limite temporale di cui al precedente periodo.

ART. 14. - GESTIONE DEGLI INTERVENTI

1. Qualora ritenuto opportuno in relazione all'argomento trattato, il Presidente può proporre al Consiglio di decidere che ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali contenga i propri interventi entro un determinato limite temporale, oppure che non possa svolgere più di un certo numero di interventi.
2. Qualora l'oratore superi i limiti di tempo stabiliti, il Presidente lo invita a concludere e, se questi non ottempera, gli toglie la parola.
3. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che tuttavia continua a discostarsene, può togliergli la parola.
4. Non è ammesso ritornare su una discussione chiusa salvo che non lo decida il Consiglio a maggioranza dei due terzi dei presenti.

ART. 15. – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio negli appositi spazi ad esso riservati.
2. Durante la seduta le persone ammesse devono mantenere un contegno corretto e rimanere in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
3. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi turba l'ordine o viola le disposizioni del presente regolamento.

ART. 16. - QUORUM COSTITUTIVO E QUORUM DELIBERATIVO

1. Salvo che non sia diversamente previsto dalla normativa vigente o dal presente regolamento, il Consiglio delle autonomie locali, la giunta e le commissioni eventualmente istituite deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le intese sono approvate invece dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
2. La strumentazione elettronica garantisce la rilevazione automatica delle presenze e la possibilità di correzione delle stesse, da parte del segretario, in caso di evidenti anomalie. In assenza di strumentazione elettronica le presenze sono rilevate mediante sottoscrizione, da parte dei presenti, di apposito registro, il quale riporta anche le entrate posticipate e le uscite anticipate del Consigliere durante la seduta. Qualora sia disponibile adeguata strumentazione elettronica, il Consigliere, per essere considerato presente e poter

svolgere le operazioni di voto, deve utilizzare i terminali messi a disposizione del Consorzio, oppure dispositivi di proprietà aventi analoghe caratteristiche.

3. Ciascun componente del Consiglio delle autonomie locali, della giunta e delle commissioni eventualmente istituite esprime un voto.
4. Qualora un Consigliere sia nominato all'interno del Consiglio in relazione a diversi titoli ha la facoltà, in sede di registrazione, di dichiararsi presente ed eventualmente di votare in funzione di uno o più dei diversi titoli posseduti. In caso non lo faccia, il Consigliere è considerato presente in funzione della carica di diritto posseduta, oppure, nei casi in cui tale criterio non risulti utilizzabile, in funzione del primo titolo posseduto, individuato secondo l'ordine di cui all'articolo 2 della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali.

ART. 17. - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni che coinvolgano interessi immediati ed attuali propri o del coniuge o di parenti e affini fino al secondo grado. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.
2. L'obbligo di astensione non sussiste per i Consiglieri che abbiano, in rappresentanza del Consiglio, un rapporto di amministrazione o vigilanza con enti, associazioni, comitati, società e imprese destinatarie degli effetti del provvedimento. Non sussiste, inoltre, per le nomine o designazioni effettuate dal Consiglio e che riguardino singoli Consiglieri.

CAPO III – VOTAZIONE E VERBALIZZAZIONE

ART. 18. – SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Il Consiglio e le rispettive articolazioni interne votano tramite apposita strumentazione elettronica e con le modalità di cui al relativo articolo oppure per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.
2. La richiesta, anche verbale, di votazione per appello nominale o di votazione per scrutinio segreto al di fuori dei casi espressamente previsti è formulata da almeno un terzo dei membri assegnati, prima che il Presidente abbia invitato i presenti a votare. Non è possibile richiedere la votazione mediante scrutinio segreto riguardo al protocollo d'intesa in materia di finanza locale e alla manovra finanziaria della Provincia.
3. Nel concorso delle diverse richieste di cui al comma 2 prevale la prima presentata.
4. Il Segretario collabora con il Presidente per le operazioni di voto.
5. Al termine della votazione il Presidente dà conto all'Assemblea dei presenti, dei votanti, dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e dei non votanti.

ART. 18 bis – VOTAZIONE CON APPARECCHIATURA ELETTRONICA

1. Di norma le votazioni in forma palese avvengono tramite apposita apparecchiatura elettronica, salvo i casi di votazione per appello nominale.
2. Il sistema elettronico garantisce la rilevazione dei presenti, dei votanti (tra cui si computano coloro che hanno votato astenuto), dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e dei non votanti (coloro che, pur presenti, non hanno partecipato alla votazione).
3. Ciascun consigliere deve utilizzare un terminale (costituito da uno smartphone o da un tablet (proprio o messo a disposizione dal Consiglio delle autonomie locali a titolo di comodato)) che consenta l'identificazione della persona e l'espressione del voto. Il segretario dispone di una console di comando per gestire le fasi della votazione e consultare i risultati di voto. Il tempo assegnato per l'espressione del voto è, di norma, pari a 30 secondi.
4. Sul tabellone esposto in aula viene garantita la visualizzazione in tempo reale delle espressioni di voto in forma sinottica e dei risultati delle votazioni. Qualora un Consigliere sbaglia ad esprimere il voto, oppure abbia difficoltà nell'espressione dello stesso, avvisa, prima della proclamazione, il Presidente, che dispone la ripetizione della votazione. Su eventuali contestazioni decide inappellabilmente il Presidente, sentito il Segretario. ¶

ART. 18 ter – VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO

1. La votazione per alzata di mano è soggetta, in caso di dubbio, a riprova. ¶
2. La riprova è chiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato. Se il risultato ¶è ancora dubbio si procede all'appello nominale. ¶
3. Il Consigliere che non intende partecipare alla votazione abbandona la parte ¶dell'aula riservata ai Consiglieri . Ove non si allontani e non voti, è considerato non votante.

ART 19 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Il Presidente, nelle votazioni per appello nominale, indica il significato del sì e del no ed invita, quindi, il Segretario a fare l'appello cominciando dal nome del Presidente e quindi quello di tutti gli altri secondo l'ordine alfabetico. ¶
2. Il Consigliere chiamato nell'appello esprime ad alta voce il suo voto. ¶ Il Consigliere che non intende partecipare alla votazione abbandona la parte ¶dell'aula riservata ai Consiglieri . Ove non si allontani e non voti, è considerato non votante. ¶
3. Dopo la chiusura della votazione, è consegnato al Presidente l'elenco dei Consiglieri votanti con l'indicazione, a cura del Segretario del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco è riportato nel processo verbale e nel ¶resoconto integrale della seduta.

ART 20 – VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

1. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni per le quali sussista specifica richiesta avanzata da almeno un terzo dei componenti dell'organismo titolato a deliberare in merito, nonché quelle per le quali ciò sia espressamente previsto dalla normativa vigente. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti il protocollo d'intesa in materia di finanza locale e la manovra finanziaria della provincia.
2. Quando si tratti di eleggere, nominare o designare delle persone in organismi comunque costituiti e non sia diversamente disposto dalla normativa che regola l'evento, ove si proceda per scrutinio segreto il numero di preferenze esprimibili in sede di votazione è pari al numero dei soggetti da eleggere.

ART. 21. - VERBALIZZAZIONE

1. Delle sedute del Consiglio e della Giunta, ove operi in sostituzione del Consiglio, è redatto processo verbale.
2. Il processo verbale dà conto esclusivamente delle decisioni assunte, indicando la data della seduta, il numero progressivo della decisione, il punto all'ordine del giorno di rispettivo riferimento, i Consiglieri presenti, favorevoli, contrari e astenuti, eventuali note ritenute opportune a giudizio del verbalizzante, nonché le dichiarazioni di cui i Consiglieri chiedano espressamente la messa a verbale.
3. Il processo verbale, reso dal segretario, delle sedute è perfezionato con la sola sottoscrizione del Presidente.
4. I processi verbali sono archiviati in apposita raccolta e pubblicati all'albo informatico.
5. Le sedute del Consiglio e della Giunta ove operi in sostituzione del Consiglio sono video-registrate; la registrazione della seduta può essere chiesta, previo rimborso dei costi di riproduzione, da chiunque ne abbia interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, nonché dai Consiglieri provinciali.

TITOLO IV – ORGANI

CAPO I - IL PRESIDENTE

ART. 22. - FUNZIONI

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio e la Giunta, convoca le rispettive sedute, ne coordina i lavori ed in generale provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dai medesimi organismi. Partecipa alle audizioni presso le Commissioni legislative del Consiglio provinciale. Garantisce e tutela con imparzialità le prerogative ed i diritti dei Consiglieri.

2. Il Presidente detiene ogni potere nella gestione delle Assemblee, ritenuto necessario per garantire efficienza ai lavori nel rispetto delle prerogative di ciascun Consigliere. In caso di decisioni che assumano un rilievo particolare può chiedere al Consiglio un pronunciamento in merito.
3. Il Presidente, tenuto conto del riparto di competenze effettuato all'interno della Giunta provinciale, delega agli Assessori, con proprio decreto, la competenza in merito a una o più materie.
4. Il Presidente, sulla base delle deleghe attribuite ai diversi Assessori, assegna ad uno o più componenti della Giunta l'attività istruttoria relativa alle istanze ricevute, nonché l'approfondimento di specifici argomenti. Può altresì autorizzare gli Assessori a partecipare alle audizioni presso il Consiglio provinciale.
5. Il Presidente provvede alla sottoscrizione dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, nonché di tutti gli atti del Consiglio e dei rispettivi organi aventi efficacia giuridica esterna.
6. Il Presidente è componente di diritto di tutte le Commissioni speciali istituite in seno al Consiglio.
7. In caso di impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito, nell'ordine, dal Vicepresidente, dal componente della Giunta più anziano d'età e dal Consigliere più anziano d'età.

ART. 23. - ELEZIONE

1. Nella seduta di insediamento, da convocarsi entro venti giorni dall'elezione generale, il Consiglio elegge il Presidente al proprio interno, salvo che ritenga, motivatamente, di rinviare il punto a successiva seduta.
2. Ciascun componente, sino alle ore 12.00 del giorno antecedente l'apertura della votazione, può presentare la propria candidatura agli Uffici del Consiglio.
3. La votazione avviene a scrutinio segreto.
4. Ciascun Consigliere esprime un voto.
5. Alle operazioni di scrutinio provvedono il personale impiegato per il Consiglio individuato dal Presidente e due scrutatori nominati dal Consiglio tra i Consiglieri. I medesimi soggetti provvedono alla sottoscrizione del verbale di scrutinio.
6. Sono nulli i voti contenuti in schede:
 - a. diverse da quelle prescritte;
 - b. che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c. che contengano indicazioni diverse dalla mera espressione di voto;
 - d. che contengano un numero di voti superiore a uno.
7. Risulta eletto il Consigliere che abbia ottenuto voti validi pari almeno al numero corrispondente alla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 24. - DIMISSIONI E DECADENZA

1. Il Presidente può presentare al Consiglio le proprie dimissioni. Le dimissioni sono immediatamente acquisite al protocollo dell'Ente, sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
2. Il Presidente decade dalla carica qualora il Consiglio, entro venti giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 26 non abbia eletto il Vicepresidente oppure non abbia provveduto alla rispettiva sostituzione.
3. Il Presidente decade dalla carica qualora il Consiglio, entro venti giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 28 non abbia eletto la Giunta oppure non abbia provveduto alla sostituzione di uno o più assessori cessati.
4. Il Presidente cessa dalla carica qualora il Consiglio approvi, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, una mozione di sfiducia che evidenzi il nominativo di un nuovo candidato alla carica di Presidente. Tale mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. Essa è posta in discussione nel primo Consiglio utile da convocarsi entro 20 giorni dalla data di presentazione. Se la mozione è approvata il Presidente cessa dalla carica ed è eletto Presidente il soggetto proposto nella mozione.
5. In caso di dimissioni, decadenza, cessazione dalla carica, impedimento permanente o decesso del Presidente, il Vicepresidente e la Giunta decadono; il Consiglio, convocato e presieduto dal Presidente del Consorzio, procede alle relative nuove elezioni nella prima seduta successiva, da convocarsi entro venti giorni dalla data dell'evento. Sino all'elezione del Presidente, la presidenza del Consiglio è assicurata dal Presidente del Consorzio e le funzioni della Giunta sono attribuite al Consiglio medesimo.

CAPO II - IL VICEPRESIDENTE

ART. 25. - FUNZIONI

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce nei casi previsti di impedimento temporaneo.

ART. 26. - ELEZIONE

1. Nella seduta di insediamento, da convocarsi entro venti giorni dall'elezione generale, il Consiglio elegge il Vicepresidente al proprio interno salvo che ritenga, motivatamente, di rinviare il punto a successiva seduta.
2. Il Vicepresidente è eletto, su proposta del Presidente, a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. In caso di dimissioni, decadenza, cessazione dalla carica, impedimento permanente o decesso del Vicepresidente, il Consiglio procede alla sostituzione nella prima seduta successiva, da convocarsi entro venti giorni dalla data dell'evento.

CAPO III - LA GIUNTA

ART. 27. - FUNZIONI

1. La Giunta costituisce luogo di confronto istituzionale e ove richiesto fornisce i propri orientamenti in merito a:
 - a) atti da sottoporre a valutazione del Consiglio;
 - b) posizioni da assumere nell'ambito delle audizioni presso le Commissioni legislative del Consiglio provinciale;
 - c) ogni altra questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporle.
2. La Giunta adotta le deliberazioni attribuite dalla normativa vigente al Consiglio relative a nomine e designazioni, nonché quelle di cui all'art. 8 comma 1 lettera a), f) ed i) della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7. La Giunta non può mai adottare atti per le quali la normativa vigente prescriva un'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
3. Il Presidente può comunque rimettere al Consiglio la competenza ad adottare le deliberazioni di cui al comma 2.

ART. 28. – ELEZIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. Nella seduta di insediamento, da convocarsi entro venti giorni dall'elezione generale, il Consiglio elegge la Giunta al proprio interno salvo che ritenga, motivatamente, di rinviare il punto a successiva seduta.
2. La Giunta è votata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e per scrutinio palese su proposta formulata dal Presidente, sulla base dei criteri previsti dall'art. 29.
3. In caso di cessazione dalla carica di un Assessore, il Consiglio procede alla relativa sostituzione nella prima seduta successiva, da convocarsi entro venti giorni dalla data dell'evento, salvo che ritenga, motivatamente, di rinviare l'elezione ad una seduta successiva.

ART. 29. - COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta da:
 - a) il Presidente del Consiglio delle autonomie locali;
 - b) il Vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali;
 - c) il Sindaco del Comune capoluogo di provincia;
 - d) 1 componente proposto dal Presidente assicurando rotazione alla rappresentanza delle minoranze, sentito il componente di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, nonché il componente designato dall'assemblea del Territorio ladino di Fassa;
 - e) il componente di cui all'articolo 2 comma 1 lettera g) della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;
 - f) 1 componente proposto dal Presidente sentiti i componenti del Consiglio di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 ad eccezione del Sindaco del Comune

capoluogo di provincia;

- g) 2 rappresentanti del Trentino occidentale (8) proposti dal Presidente sentiti i componenti del Consiglio delle autonomie locali designati dalle assemblee territoriali delle Giudicarie (2), della Val di Sole (1), della Val di Non (2), dell'Alto Garda e Ledro (1), della Valle dei Laghi (1) e della Paganella (1);
 - h) 2 rappresentanti del trentino centrale (6) proposti dal Presidente sentiti i componenti del Consiglio designati dalle assemblee territoriali della Val d'Adige (1), della Rotaliana (2), della Vallagarina (2) e di Cembra (1);
 - i) 2 rappresentanti del trentino orientale (8) proposti dal Presidente sentiti i componenti del Consiglio designati dalle assemblee territoriali dell'Altopiano di Folgaria Lavarone e Luserna (1), del Territorio Ladino di Fassa (1), nonché di quello dell'Alta Valsugana (2), della Valle di Fiemme (1), della Bassa Valsugana (2) e di Primiero (1);
 - j) ulteriori componenti proposti dal Presidente per assicurare adeguata rappresentanza al genere meno rappresentato all'interno del Consiglio delle autonomie locali, oppure ulteriori equilibri di cui il Presidente rilevasse la necessità; il numero dei componenti proposti ai sensi della presente lettera è determinato in modo da assicurare che la Giunta sia costituita da 13 membri.
2. La rappresentanza di cui al comma 1 lettera g), h) oppure i) è rispettivamente ridotta di una unità se il Presidente è stato eletto nel Consiglio delle autonomie locali da una delle assemblee previste nella lettera di riferimento.
3. La rappresentanza di cui al comma 1 lettera g), h) oppure i) è rispettivamente ridotta di una unità se il VicePresidente è stato eletto nel Consiglio delle autonomie locali da una delle assemblee previste nella lettera di riferimento.
4. Il genere meno rappresentato nel Consiglio delle autonomie locali deve essere rappresentato all'interno della Giunta almeno nella medesima proporzione in cui è presente all'interno del primo organismo.

ART. 30. - ASSESSORI

1. Nelle materie di rispettiva competenza, l'Assessore:
- a) effettua l'istruttoria relativa alle pratiche assegnate dal Presidente;
 - b) illustra gli argomenti al Consiglio o alla Giunta, ove occorra formulando una proposta di parere da sottoporre all'approvazione dei predetti organismi;
 - c) può organizzare autonomamente incontri di approfondimento con le competenti istituzioni e con le relative strutture;
 - d) partecipa, se autorizzato dal Presidente, alle audizioni concesse dalle Commissioni legislative del Consiglio provinciale;
 - e) è componente delle Commissioni speciali istituite nelle materie di rispettiva competenza;

- f) svolge ogni altra attività funzionale all'espletamento delle proprie competenze.

CAPO IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

ART. 31. - ISTITUZIONE

1. Le Commissioni speciali possono essere costituite dal Consiglio, in ogni momento, per l'istruttoria di determinate pratiche, nonché per l'approfondimento di determinati argomenti, secondo le disposizioni dettate da questo articolo.
2. La proposta di costituzione deve indicare:
 - a) la pratica, ovvero l'argomento di competenza, nonché le motivazioni per le quali è opportuna la costituzione della Commissione;
 - b) la durata della Commissione;
 - c) l'eventuale facoltà di soggetti esterni al Consiglio, di partecipare ai lavori della Commissione;
 - d) il numero dei componenti elettivi della Commissione, comunque non superiore a otto.

ART. 32. - ELEZIONE

1. Ciascun Consigliere può presentare la propria candidatura a Commissario.
2. Nel caso in cui vi siano più candidature l'elezione avviene a scrutinio segreto.
3. Nel caso in cui le candidature presentate siano pari al numero di Commissari da eleggere, il Consiglio elegge i Commissari con votazione in forma palese per alzata di mano.

ART. 33. - COORDINATORE

1. Il Coordinatore rappresenta la Commissione alla quale è preposto, ne convoca le rispettive sedute, ne coordina i lavori, garantendo con imparzialità le prerogative ed i diritti dei Commissari.
2. Il Consiglio, in forma palese per alzata di mano, su proposta del Presidente formulata sentiti i Commissari, elegge tra i Commissari il Coordinatore.
3. Il Coordinatore è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Presidente.

CAPO V - IL CONSIGLIERE

ART. 34. - DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

1. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere tempestivamente le informazioni utili all'esercizio del loro mandato, nonché di prendere visione e di acquisire copia degli atti e dei documenti in possesso del Consiglio, della Giunta e delle Commissioni. Il diritto di accesso dei Consiglieri, in relazione all'esercizio del loro mandato, avviene a titolo gratuito e prescindendo dalla procedura disciplinata dalla normativa provinciale sulla pubblicità degli atti.

2. In apertura di adunanza e dopo le comunicazioni al Consiglio, il Presidente dà lettura delle risposte alle eventuali domande di attualità formulate su argomenti di interesse del Consiglio dai Consiglieri. Esse devono riguardare fatti recenti e sopravvenuti e non riconducibili ad una delle questioni da trattare in base all'ordine del giorno.

ART. 35. - DIRITTO DI INIZIATIVA

1. Ciascun Consigliere ha il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni normative vigenti riservano alla competenza del Consiglio.
2. In relazione al potere di iniziativa, ogni Consigliere ha diritto di prendere visione degli atti d'ufficio e di richiedere a tal fine la collaborazione degli uffici.
3. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché tramite interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di risoluzione.
4. Il Presidente ha facoltà, previa conforme deliberazione del Consiglio, di condizionare l'esercizio dei diritti di iniziativa previsti dal presente regolamento, qualora ciò appaia necessario per evitare azioni pretestuose e dilatorie dei Consiglieri. La proposta di deliberazione ha precedenza assoluta rispetto ai punti posti all'ordine del giorno e rispetto ad essa non sono fruibili i diritti previsti da questo articolo.

ART. 36. - PRESENTAZIONE DI PROPOSTE ED EMENDAMENTI

1. La proposta di deliberazione deve essere formulata per iscritto ed accompagnata da una breve relazione illustrativa sottoscritta dal Consigliere proponente ed è presentata al Presidente, che la pone all'ordine del giorno del successivo Consiglio.
2. Possono essere proposti dai singoli Consiglieri emendamenti alla proposta di deliberazione iscritta nell'ordine del giorno. Gli emendamenti possono essere presentati anche nel corso del dibattito e, comunque, prima della votazione. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale e gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.

ART. 37. - INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione, presentata per iscritto, consiste nella richiesta rivolta al Presidente e alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, quali provvedimenti abbia adottato, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività.
2. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può richiedere risposta scritta. In tal caso il Presidente o la Giunta sono tenuti a rispondere entro trenta giorni.
3. Le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta successiva alla loro presentazione.

ART. 38. - INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta, per conoscere dal Presidente i motivi della condotta della Giunta, i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta successiva alla loro presentazione.

ART. 39. - MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta, soggetta alla votazione del Consiglio, che impegna il Presidente o la Giunta ad adottare iniziative o interventi di propria competenza secondo le direttive generali in essa formulate dal Consiglio stesso. Può altresì consistere nella espressione di un giudizio o nella formulazione di un indirizzo sul comportamento del Presidente o della Giunta nella conduzione di un determinato affare.
2. La mozione deve attenere alle competenze del Consiglio individuate dalla legge e di norma è posta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.

ART. 40. - ORDINI DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno consiste nella espressione di obiettivi, intendimenti, indirizzi, orientamenti criteri di comportamento o criteri informativi dell'attività, rivolti al Presidente o alla Giunta in ordine a temi, argomenti o questioni specifiche di carattere politico o amministrativo rientranti nella sfera di competenza, ovvero rivolti ad altri Enti od Organi istituzionali.
2. Prima della discussione di un argomento o durante la discussione dello stesso, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno concernenti l'argomento. Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale secondo l'ordine della loro presentazione.
3. Gli ordini del giorno debbono essere redatti per iscritto, firmati e materialmente presentati al Presidente prima che lo stesso abbia dichiarato la chiusura della discussione.
4. Gli ordini del giorno, ove rivolti al Presidente o alla Giunta, assumono il carattere vincolante di direttive.

ART. 41. - PROPOSTE DI RISOLUZIONE

1. La proposta di risoluzione consiste nella espressione di obiettivi, intendimenti, indirizzi, orientamenti, criteri di comportamento o criteri informativi dell'attività rivolti al Presidente o alla Giunta in ordine a questioni di portata generale o ad interi settori di attività aventi carattere politico o amministrativo rientranti nella sfera di competenza del Consiglio ovvero rivolti ad altri Enti od Organi istituzionali.
2. La proposta di risoluzione è di norma sottoposta alla votazione del Consiglio successivo alla data di presentazione e, ove rivolta al Presidente o alla Giunta, assume il carattere vincolante di direttiva.

TITOLO V – GETTONI E RIMBORSI PER TRASFERTE

ART. 42. - DEFINIZIONI

1. Costituisce trasferta l'attività svolta in coerenza con i fini istituzionali che comporti lo spostamento dal territorio comunale ove ha sede l'Ente locale presso il quale l'Amministratore esercita la propria funzione.
2. Costituisce rimborso spese il reintegro dei costi sostenuti per l'effettuazione delle trasferte, adeguatamente documentati secondo modalità e limiti previsti dal presente titolo.
3. Ai fini del presente titolo è considerato amministratore:
 - a) il componente del Consiglio delle autonomie locali;
 - b) il soggetto che effettua una trasferta in ragione di un incarico affidato dal Consiglio delle autonomie locali;
 - c) un soggetto che effettua una trasferta in ragione di un incarico ottenuto sulla base di una designazione del Consiglio delle autonomie locali.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) il rimborso delle spese sostenute deve essere espressamente previsto nelle note di affidamento dell'incarico o di designazione.

ART. 43. - AUTORIZZAZIONI A COMPIERE TRASFERTE

1. L'autorizzazione a compiere le trasferte è concessa dal Presidente ai soggetti interessati mediante il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle attività istituzionali.
2. Il Presidente in ogni altro caso autorizza l'effettuazione delle trasferte sulla base di specifica richiesta presentata dall'amministratore interessato.
3. Si intendono autorizzate senza necessità di provvedimenti formali le trasferte connesse alla partecipazione alle riunioni di Consiglio delle autonomie locali, della Giunta o delle Commissioni speciali, nonché quelle effettuate dal Presidente in relazione al proprio mandato.

ART. 44. - SPESE RIMBORSABILI

1. Le spese ammissibili a rimborso sono le spese:
 - a) di viaggio;
 - b) di alloggio;
 - c) di vitto;
 - d) connesse alla partecipazione/iscrizione/accreditamento agli eventi obiettivo della trasferta.
2. Per le trasferte inferiori alle 6 ore si ha diritto al solo rimborso delle spese di viaggio, mentre per le missioni di durata superiore alle 6 ore si ha altresì diritto al rimborso di un pasto.

3. Per le missioni di durata superiore alle 14 ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio, spetta al soggetto interessato il rimborso della spesa di 2 pasti per giorno di trasferta.

ART. 45. - DURATA DELLA TRASFERTA

1. La durata della trasferta è il tempo che intercorre tra l'ora di partenza dalla sede istituzionale oppure dalla residenza del soggetto interessato e l'ora di rientro presso la medesima sede o residenza.

ART. 46. - MEZZI DI TRASPORTO PREVISTI

1. Sono considerati mezzi di trasporto ordinari:
 - a) i mezzi di trasporto urbani ed extraurbani, servizi di linea, treno, aereo (classe economy oppure classe low cost), nave (classe economy, compresi aliscafo e nave veloce);
 - b) l'autovettura di proprietà del soggetto interessato alla trasferta.
2. Sono considerati mezzi di trasporto straordinari:
 - a) il taxi;
 - b) il noleggio con conducente (NCC);
 - c) l'auto a noleggio.
3. L'impiego di mezzi di trasporto straordinari da parte del soggetto interessato è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) quando esiste una evidente convenienza economica, nell'utilizzo del mezzo straordinario rispetto l'utilizzo del mezzo ordinario;
 - b) quando il luogo della missione o trasferta non è servito da mezzi di trasporto ordinari;
 - c) quando vi sia una particolare e motivata esigenza di servizio, in particolare connessa con la necessità di rispettare particolari orari.

ART. 47. - PERNOTTAMENTO

1. Il soggetto interessato alla trasferta ha diritto di pernottare in strutture ricettive con una spesa massima di € 100,00 per notte, ove la trasferta comporti necessità di permanere in loco per più di una giornata.
2. Qualora la spesa sostenuta risulti superiore a tale limite, non si procederà al rimborso per la parte eccedente.
3. Eccezioni al predetto limite potranno essere autorizzate dal Presidente in presenza di situazioni particolari.

ART. 48. - PASTI

1. Il soggetto interessato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il vitto fino ad un limite di € 35,00 per pasto, nel caso di cui all'articolo 44 comma 2, e di € 60,00 totali per due pasti, nel caso di cui all'articolo 44 comma 3 del presente regolamento.

2. Qualora la spesa sostenuta risulti superiore a tali limiti, non si procederà al rimborso per la parte eccedente.
3. In aggiunta ai punti precedenti il rimborso compete al componente del Consiglio delle autonomie locali nei casi in cui i relativi impegni istituzionali si protraggano oltre le ore 13.00 e oltre le ore 19.00.

ART. 49. - COMPITI DEGLI UFFICI

1. Quando richiesto, gli uffici supportano il soggetto interessato a svolgere la trasferta, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - informazione in merito alla trasferta;
 - accreditamento all'iniziativa istituzionale;
 - prenotazione, conferma e/o acquisto e gestione della fatturazione dei servizi ricettivi, dei servizi di trasferimento e dei titoli di viaggio.
2. Il soggetto interessato dalla trasferta ha facoltà di prenotare e/o acquistare direttamente i servizi necessari nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

ART. 50. - MODALITA' DI RIMBORSO DELLE SPESE

1. Per l'ottenimento del rimborso delle spese di trasferta, il soggetto interessato deve obbligatoriamente trasmettere adeguata documentazione giustificativa entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del quadrimestre nel quale le spese sono state sostenute.
2. Si precisa che per il rimborso delle spese relative a:
 - albergo o struttura ricettiva: è richiesta la presentazione della ricevuta o della fattura;
 - mezzi pubblici urbani, autolinee, treno, nave, aereo: è richiesta la presentazione del biglietto originale oppure della ricevuta o della fattura;
 - mezzo proprio: è previsto un rimborso tenendo conto della distanza chilometrica minore tra la distanza dall'Ente locale presso il quale l'amministratore presta la propria attività o la sua residenza e la località della trasferta: l'indennità chilometrica forfetaria viene quantificata in misura pari ad un terzo del costo del carburante vigente al primo giorno di ogni mese;
 - pasti: è richiesta la presentazione della ricevuta o della fattura; il rimborso dei pasti è limitato ad un solo coperto; in caso di più coperti l'importo sarà diviso per il numero degli stessi; in caso di partecipazione alla trasferta di più soggetti autorizzati, il pagamento potrà essere effettuato da un unico amministratore: in tal caso la richiesta di rimborso dovrà espressamente indicare gli altri soggetti per i quali il pasto è stato pagato;
 - parcheggio: è richiesta la presentazione della ricevuta o della fattura;

- pedaggio autostradale: è richiesta la presentazione della ricevuta di pagamento, recante l'indicazione dell'orario e del tratto percorso; in caso di utilizzo del sistema TELEPASS la spesa viene autocertificata dall'amministratore che, a richiesta, dovrà produrre estratto conto del periodo interessato;
 - taxi o NCC: è richiesta la presentazione della ricevuta o della fattura, la data del servizio e il tragitto;
 - altra documentazione: è richiesta la presentazione di idonea documentazione fiscale per ottenere i rimborsi per ulteriori spese, la cui ammissione a rimborso sarà valutata sulla base dei contenuti del presente regolamento.
3. Tutta la documentazione presentata per il rimborso deve essere coerente per ubicazione, data ed ora con la trasferta effettuata.
 4. Qualora il soggetto interessato alla trasferta non provveda a trasmettere all'ufficio competente la documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti, il rimborso non potrà essere concesso.
 5. La liquidazione dei rimborsi è autorizzata previa verifica della coerenza dei giustificativi e della documentazione di spesa con i criteri stabiliti nel presente titolo.
 6. L'amministratore, contestualmente alla presentazione della richiesta di rimborso, dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver presentato ad altri enti domanda di rimborso per i medesimi spostamenti, che la richiesta formulata è coerente con le previsioni del regolamento e che la spesa è stata sostenuta nell'esercizio del proprio mandato.

ART. 51. - MODALITA' DI DISDETTA

1. Il soggetto interessato a partecipare a una trasferta che si trovi nella necessità di disdire la propria partecipazione deve darne tempestiva comunicazione agli uffici in tempo utile per consentire l'annullamento delle eventuali prenotazioni effettuate.
2. L'amministratore dovrà documentare le ragioni di carattere eccezionale che impediscono la partecipazione alla trasferta. In assenza di tale attestazione le spese sostenute non potranno essere rimborsate e, se anticipate, verranno recuperate.

ART. 52. - MULTE E SANZIONI

1. Eventuali sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada elevate nei confronti del soggetto interessato dalla trasferta non saranno rimborsate.

ART. 53. - ASSICURAZIONI

1. La partecipazione, dietro autorizzazione, ad iniziative che diano diritto al rimborso delle spese sostenute, si intendono comunque svolte dal soggetto interessato anche nell'interesse dell'ente presso il quale l'amministratore svolge il proprio incarico istituzionale.

2. Sarà cura dell'amministratore verificare con la compagnia assicuratrice dell'Ente che i rischi connessi risultino adeguatamente coperti.

ART. 54. - GETTONI DI PRESENZA

1. Per la partecipazione dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e della Giunta corrisposto un gettone di presenza, determinato nel 100% dell'importo riconosciuto dalla legge regionale ai componenti del Consiglio del Comune con classe demografica più elevata. L'importo è ridotto al 50% in caso di mancata partecipazione del Consigliere ad almeno il 75% del tempo di durata della seduta. In caso di mancata partecipazione del Consigliere ad almeno il 25% del tempo di durata della seduta, il gettone non è corrisposto. Il tempo di partecipazione alle sedute, in assenza di sistemi di misurazione puntuale delle presenze, è considerato computando come continuativa la presenza tra due votazioni alle quali il Consigliere abbia partecipato, nonché, in relazione al primo e all'ultimo punto dell'ordine del giorno, avendo a riferimento la data di apertura o di chiusura della seduta.
2. Ove siano costituite Commissioni speciali consultive in seno al Consiglio, il gettone di presenza è determinato in misura pari al 50% di quello di cui al comma 1.
3. Ulteriori Commissioni tecniche, politiche o miste costituite presso altri Enti o società di cui il Consiglio delle autonomie si avvale per il proprio funzionamento possono essere utilizzate dal Consiglio a fini consultivi.
4. Il gettone non spetta in caso di seduta andata deserta. Spetta un unico gettone in caso di seduta protrattasi oltre la mezzanotte.
5. I gettoni di presenza dovuti per le sedute di consigli e commissioni dello stesso ente che si svolgono nella medesima giornata sono tra loro cumulabili fino ad un massimo di due, purché le sedute non risultino nemmeno parzialmente sovrapposte.

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE

ART. 55. - CONSULTAZIONE CON GLI ENTI LOCALI

1. Il Consiglio, almeno annualmente, si confronta con la generalità degli Enti locali della provincia sui principali temi di interesse degli stessi. La predetta consultazione è inoltre indetta dal Consiglio qualora lo richiedano i due terzi dei Consiglieri, ovvero almeno 30 Comuni.
2. I Consiglieri designati dalle Assemblee territoriali organizzano periodicamente riunioni di confronto con le Assemblee territoriali che rappresentano e mantengono con esse i rispettivi contatti anche attraverso gli strumenti informatici resi disponibili dal Consiglio delle autonomie locali.
3. Gli Assessori improntano la loro attività al confronto, su tutti i temi di interesse della Giunta, con i Consiglieri che li hanno designati in seno a tale organismo.

ART. 56. - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. Sul sito internet del Consiglio sono pubblicati, nelle schede dei diversi Consiglieri accessibili al pubblico, le seguenti informazioni agli stessi riferite:

- a) una fotografia formato tessera;
- b) un recapito telefonico;
- c) un indirizzo email;
- d) un prospetto riepilogativo dell'attività così articolato:
 - 1) cariche ricoperte dal Consigliere negli organi interni del Consiglio, nonché cariche dallo stesso ricoperte in Enti, Aziende, Società, Commissioni, Comitati o organismi comunque denominati, in cui il Consigliere risulta designato o nominato dal Consiglio o dall'Ufficio di Presidenza;
 - 2) numero di presenze del Consigliere alle sedute del Consiglio e dei rispettivi organi interni al quale appartiene, rispetto al totale delle riunioni formalmente convocate;
 - 3) numero di osservazioni scritte formalmente presentate dal Consigliere al Consiglio o ai rispettivi organi interni rispetto ai diversi temi trattati;
 - 4) numero di audizioni al quale il Consigliere ha partecipato.

ALLEGATO A)



Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento